- condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 5 677,20 per ogni singola zona di qualità dell'aria, dalla data della pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa fino all'anno della completa esecuzione della sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), e
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Bulgaria non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte pronunciata nella causa C-488/15, persistendo nella violazione degli obblighi ad essa incombenti (i) in forza dell'articolo 13 in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e (ii) in forza dell'articolo 23 di tale direttiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria), presentata il 23 marzo 2021 — VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet.

(Causa C-180/21)

(2021/C 206/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Blagoevgrad

Parti

Ricorrente: SV

Convenuto: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che, nell'indicare le finalità, le nozioni di «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati» sono elencate quali aspetti di una finalità generale.
- 2) Se le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (²) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, trovino applicazione nei confronti della Procura della Repubblica di Bulgaria in considerazione del fatto che talune informazioni relative a una determinata persona raccolte dalla Procura in veste di «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, della [direttiva 2016/680] in un fascicolo aperto su detta persona ai fini della verifica di eventuali elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato sono state utilizzate nell'ambito della difesa in giudizio della Procura della Repubblica quale parte di un procedimento civile, mediante indicazione dell'intervenuta apertura di detto fascicolo o mettendone a disposizione il contenuto.
- 2.1 In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se l'espressione «legittimo interesse» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, debba essere interpretata nel senso che ricomprende la piena o parziale comunicazione di informazioni su una determinata persona che siano state raccolte in un fascicolo della Procura della Repubblica aperto su di essa ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ove tale comunicazione avvenga per la difesa del titolare del trattamento quale parte di un procedimento civile, e che il consenso della persona interessata è escluso.

⁽¹⁾ GU 2016, L 119, pag. 89.

⁽²⁾ GU 2016, L 119, pag. 1.